

*Legalità e pena nel diritto penale canonico*, a cura di Luigi Sabbarese (Coll. «Cattedra Velasio De Paolis. "Iustitia in Caritate". *Analecta*», 1), Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2021, pp. 117

La Cattedra recentemente istituita presso la Pontificia Università Urbaniana intitolata al compianto card. Velasio De Paolis, illustre ed eminente canonista, ha tenuto la sua prima giornata di studio il 25 maggio 2021 e ora, con questo volume che raccoglie gli atti di tale importante occasione, inaugura la collana *Iustitia in caritate. Analecta*, la cui denominazione riprende il motto episcopale scelto da padre Velasio quando fu eletto vescovo.

Felice coincidenza ha voluto che si fosse stabilito di dedicare il primo appuntamento al diritto penale canonico, mentre stava per essere pubblicata la Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei*, datata 23 maggio 2021, ma resa nota solo una decina di giorni dopo, con la quale veniva dato alla Chiesa latina il nuovo Libro VI del Codice di Diritto Canonico, destinato ad entrare in vigore dal successivo giorno 8 dicembre. Così, questo simposio promosso dalla Cattedra è stato pionieristico e precursore e gli interventi di grande spessore scientifico ivi pronunciati, e ora stampati, rappresentano un significativo contributo alla scienza canonistica in un momento tanto peculiare com'è quello in cui si è chiamati a riflettere sul senso del diritto penale ecclesiale, a capirne il significato e a conoscerne i principi e, quindi, le motivazioni e le novità introdotte, che da questi discendono. È esattamente tale la missione di simili consessi di alto livello accademico e di centri di propulsione e di ricerca com'è quello lodevolissimamente creato presso l'Urbaniana in memoria dell'esimio canonista.

La pubblicazione in oggetto si apre con l'*Indice generale* (pp. 5-6), a cui fa seguito un'ampia *Introduzione* (pp. 7-10), a firma del curatore, il prof. Luigi Sabbarese. A inquadrare l'argomento e, in tal modo, a mettere il lettore nella giusta ottica si è ben pensato di dare il primo posto in queste pagine ad una *lectio magistralis* proprio del card. De Paolis, dal titolo: *Attualità del diritto penale della Chiesa* (pp. 11-33), già pubblicata nel 2012, qui tuttavia aggiornata ed integrata con alcuni riferimenti bibliografici. L'Autore pone il quesito circa l'attualità, e anche la necessità, del diritto penale canonico, collocandolo nel più ampio contesto della bontà del diritto ecclesiale, ben dimostrando come solo partendo da una retta visione antropologica e teologica si possa comprendere e risolvere positivamente simile dibattito.

to. Il binomio legalità-pena, allora, emerge come il filo rosso del pensiero del De Paolis sulla natura ed il significato del diritto penale nell'ordinamento canonico. Il cardinale parte dalla presa d'atto che il diritto penale non gode di buona salute nella Chiesa, e una prima terapia, sostiene Sua Eminenza, consisterebbe senz'altro nella conoscenza per una corretta applicazione del diritto della Chiesa: perciò l'analisi che egli compie è più ampia e spazia oltre il solo argomento penale, il quale difatti non può prescindere dall'insieme dell'ordinamento e dalla natura della Chiesa, sì che esso deve essere visto nel complesso dei mezzi di cui la Chiesa stessa dispone per combattere il male ed il peccato, ovvero sempre in funzione della *salus animarum*. Dovrebbero far riflettere le sagge osservazioni che l'Autore avanza in un momento storico e culturale – quello attuale – dove il mondo tenta la Chiesa di cadere in un cieco ed esagerato giustizialismo. Scrive l'eminente canonista: «La Chiesa non può e non deve essere considerata il poliziotto dello Stato. [...] Per altro non si può neppure dimenticare che una denuncia implica che vi siano motivi consistenti per affermare che una persona abbia commesso dei crimini, se non si vuole ridurre la convivenza ad una società di polizia. Tutti sanno che esistono anche i maniaci delle denunce» (p. 30). È interessante che De Paolis sostenesse – mentre già Papa Benedetto XVI aveva istituito una commissione di studio per un rinnovo del Libro VI del Codice – che la Chiesa «non ha bisogno di leggi nuove o di interpretazioni estensive della sua legge penale. [...] In realtà questa normativa ha subito continui cambiamenti ed eccezioni» (pp. 30-31). Non si può, in effetti, non riconoscere la verità dell'assunto da cui prende le mosse il rispettabilissimo pensiero dell'Autore, secondo il quale, in un periodo di crisi, se necessario, si emanano norme speciali per quel dato periodo, ma non già, di contro, si modificano le norme generali dell'ordinamento canonico, onde evitare l'errore di produrre una normativa di crisi, destinata invece a rimanere per sempre, anche per i casi ordinari.

Così presentato, sembrerebbe allora che questo autorevolissimo pensiero confligga con la decisione assunta e data dal Supremo Legislatore di rinnovare il diritto penale canonico, apportando modifiche e novità di rilievo. Tuttavia, uno studio più attento dei principi basilari su cui tale riforma poggia e dei motivi che l'hanno provocata può certamente far comprendere come le parole di De Paolis e la recente promulgazione del nuovo Libro VI del Codice di Diritto Canonico non siano da intendersi in antitesi. È di valido e sicuro aiuto in questo il secondo intervento presentato in quest'opera, quello di Juan Ignacio Arrieta: *Il nuovo diritto penale canonico. Motivazioni della*

*riforma, criteri e sintesi dei lavori. Le principali novità del Libro VI CIC (pp. 35-54). In esso, il segretario del Dicastero per i Testi Legislativi, difatti, illustra la genesi del progetto di revisione in parola e le principali cause che lo hanno determinato, per poi esporre in modo chiaro i criteri che hanno presieduto a tale lavoro, il metodo seguito e le principali innovazioni prodotte, concludendo con l'esposizione del contenuto e dell'origine delle nuove fattispecie penali. L'Autore dapprima sottolinea che il Libro VI è ora intitolato *De sanctionibus poenalis in Ecclesia*, e non più *De sanctionibus in Ecclesia*, una variazione che per l'Autore è significativa particolarmente dal punto di vista dottrinale. Quello operato dal Legislatore è, anzitutto, un cambio di prospettiva. Difatti, come osserva Arrieta, si è passati da una redazione dei canoni che conteneva espressioni estremamente concise, deterrenti all'impiego del sistema penale e da una impostazione su criteri di sussidiarietà e di decentramento, ad una migliore specificazione dello stesso, secondo la volontà del Sommo Pontefice. L'esperienza degli anni, infatti, ha palesato l'insufficienza e la disomogeneità di tale approccio e le sue criticità. D'altra parte, l'idea di una pubblicazione previa di un Libro provvisorio sulle sanzioni, avanzata in fase di preparazione del nuovo Codice, affinché lo studio e la pratica potessero suggerirne modifiche e miglioramenti, non prosperò, come nota Sua Eccellenza. Questo, dunque, ha comportato, nel tempo, un susseguirsi di interventi legislativi che ovviassero ai vari problemi che insorgevano e rispondessero alle esigenze che si paravano innanzi, secondo la precisa illustrazione che l'Autore qui fa offrendoci una panoramica utilissima per conoscere e comprendere l'importante novella compiuta dal Supremo Legislatore e, così, poterla accogliere ed applicare. Insomma, è questo un prestigioso contributo alla canonistica, che merita grande considerazione.*

Dopo i due ampi studi appena richiamati, concernenti le coordinate fondamentali della questione e l'esposizione dell'attuale sistema penale canonico, Andrea D'Auria propone apprezzabili pagine su una questione di capitale importanza, che merita di attirare la concentrazione della dottrina. La sua disanima ha per oggetto *Il principio di legalità nel sistema penale canonico* (pp. 55-99). L'Autore denuncia l'impossibilità di accogliere nell'ordinamento della Chiesa *sic et simpliciter* detto principio, così come illuministicamente inteso e frainteso, argomentando basandosi con vera perizia e spesso scientifico sui più validi autori – posti tra loro a confronto nelle diverse e talora antitetiche posizioni – e richiamando gli orientamenti proposti in merito dal compianto De Paolis, arrivando ad una felice ed utile sintesi, avanzando la sua opinione, sempre pondera-

ta. Le riflessioni di D'Auria hanno come premessa un ragionamento sull'elemento giuridico-legale del delitto, ribadendo poi che la legge, di cui al can. 1321 § 1, la cui violazione è qualificata come delitto, non è necessariamente una legge penale e rammentando che l'autorità ecclesiastica può, talora, punire con giusta pena anche la violazione di una legge non precedentemente sanzionata. Non si può trascurare — sostiene correttamente l'Autore — che, perché un atto delittuoso sia punibile, occorre che sia anche moralmente imputabile a demerito del soggetto e che sia lesivo dell'ordine sociale. Si giunge, così, all'ampia disquisizione circa il can. 1399, che è certamente una norma di chiusura del sistema penale per disciplinare i casi non espressamente regolati e che, in tal maniera, apre il campo delle fattispecie penali atipiche. Trattasi di una disposizione caratterizzantesi per la residualità e l'eccezionalità. Non è secondaria l'osservazione di De Paolis in merito alla possibilità dell'infrazione di una censura *ex* can. 1399, mentre è postulata sempre un'ammonizione previa, a norma del can. 1347 § 1, sicché ciò contraddirebbe il ricorso al can. 1399, dato come possibilità per un intervento tempestivo del superiore dinanzi ad una violazione di legge. Secondo parte della dottrina, inoltre, pene espiatorie perpetue non possono essere comminate laddove la pena prevista dal Legislatore per un determinato delitto sia indeterminata (cf. can. 1349), come di fatto è nel can. 1399; le pene espiatorie perpetue sono irrogabili solo in base ad una espressa previsione di legge. D'Auria, allora, ricorda il pensiero di De Paolis in proposito, per il quale, in effetti, le perplessità manifestate in ordine all'utilità pratica del can. 1399 paiono avere più di qualche fondamento. L'Autore si chiede, a questo punto, se tale canone non sia una deroga al principio della certezza del diritto e trova il senso di tale disposizione nel fatto che, in forza della stessa, ogni fedele sa che una qualsiasi sua violazione di una legge ecclesiastica o divina potrebbe farlo cadere in una sanzione, avviando così all'attenuante dell'ignoranza della pena. Come il principio di legalità non è rinvenibile nell'ordinamento canonico così come propugnato negli Stati liberali, così il principio della certezza del diritto (cann. 1321 § 1 e 221 § 3) va inteso secondo la peculiarità propria del diritto ecclesiale. Con queste convincenti argomentazioni, dunque, D'Auria risolve le frizioni evidenziate dalla canonistica in merito alle questioni appena accennate.

Termina l'opera lo scritto di Claudio Papale *La pena latae sententiae nel Codex Iuris Canonici* (pp. 101-113). Il card. De Paolis si concentrò non poco sulla legittimità ed opportunità della pena *latae sententiae* nello *ius poenale canonicum*. Una discussione, questa, che, per altro, animò i lavori preparatori del *Codex* del 1983. L'Autore,

dunque, dopo un proficuo *excursus* storico sulla tematica, ricostruisce in questo suo studio l'eminente pensiero del compianto porporato, richiamando preziosamente le ragioni pro e contro l'utilità e la convenienza della sussistenza della pena *latae sententiae* nel Codice di Diritto Canonico, evidenziando come questa, benché decisamente minore rispetto al passato, permane vigente nell'ordinamento.

Il volume termina con l'agile *Indice dei nomi* (pp. 115-116) ed un breve profilo degli Autori (p. 117).

A motivo dello spessore scientifico degli interventi qui riprodotti e dell'attualità e importanza dell'argomento ivi trattato da sì valida dottrina, c'è veramente da sperare che molti studiosi, operatori del diritto e pastori vogliano dedicarvi la loro attenzione: siamo, difatti, dinnanzi ad un lodevole ed autorevole strumento per comprendere il diritto penale ecclesiale, la sua specificità, i suoi principi, il suo senso e le novità introdottevi. Solo così si potrà avere una sua corretta applicazione, per il bene delle anime e della Chiesa tutta; tale è il motivo fondamentale per il quale il Sommo Pontefice ha inteso riformare il Libro VI del Codice di Diritto Canonico.

Giovanni Parise